

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5419 del 11/11/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A.R.L. per l'impianto destinato ad attività di produzione di energia elettrica mediante combustione di biogas, sito in Comune di Medicina (BO), via San Salvatore n. 2091.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5573 del 10/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A.R.L.** per l'impianto destinato ad attività di produzione di energia elettrica mediante combustione di biogas, sito in Comune di Medicina (BO), via San Salvatore n. 2091.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A.R.L.** (C.F. 02825841204 e P.IVA 02825841204) per l'impianto destinato ad attività di produzione di energia elettrica mediante combustione di biogas, sito in Comune di Medicina (BO), via San Salvatore n. 2091, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³** {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Medicina}.
- **Comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato⁶** {Soggetto competente ARPAE -

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e ss.mm.ii.

AACM}.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Il presente atto costituisce modifica non sostanziale della determina di Autorizzazione Unica⁷ PG n° 429022 del 17/12/2009 rilasciato dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs n° 387/2003 per l'impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili mediante la combustione di biogas da biomasse vegetali non rifiuto, limitatamente alle tematiche ambientali ivi comprese. In particolare:
 - a) per le emissioni in atmosfera ed emissioni odorigene sono sostituite le prescrizioni n°26 e 27 dell'autorizzazione unica PG n° 429022 del 17/12/2009 e prescrizione n° 6 della DET-AMB-2019-4247 del 17/09/2019 con l'Allegato A al presente atto
 - b) per gli scarichi di acque reflue in acque superficiali sono sostituite le prescrizioni n°23, 24 e 25 dell'autorizzazione unica PG n° 429022 del 17/12/2009 con l'Allegato B al presente atto
 - c) Per la matrice acustica sono sostituite le prescrizioni n. 29 e 30 dell'autorizzazione unica PG n° 429022 del 17/12/2009 con l'Allegato C al presente atto
 - d) per l'utilizzo agronomico del digestato è sostituita la prescrizione n°33 dell'autorizzazione unica PG n° 429022 del 17/12/2009 con l'Allegato D al presente atto
4. Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi del DLgs 387/03 con atto PG n° 429022 del 17/12/2009 e successivi aggiornamenti per modifiche non sostanziali. Il presente atto, va conservato unito all'Autorizzazione Unica stessa quale parte integrante, in quanto ne costituisce aggiornamento.
5. Vista la "Relazione tecnico descrittiva e Piano di Adeguamento alla DGR 1495/2011" presentato dalla società **AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A.R.L.** così come integrato in data 29/06/2020, sulla base del quale gli interventi di adeguamento dell'impianto ai criteri tecnici stabiliti dalla DGR 1495/2011 consistono in:
 - a) posa di coperture flottanti, costituite da argilla espansa, sui bacini di stoccaggio del digestato liquido
 - b) realizzazione di una struttura di carpenteria metallica e copertura in materiale plastico sulla platea di stoccaggio del digestato solido

si esprime parere favorevole alle soluzioni proposte.

⁷ Autorizzazione Unica all'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003 con atto PG n° 429022 del 17/12/2009, volturato ad AXE Agricoltura per l'energia Società Agricola a rl con determina di ARPAE-SAC Bologna DET-AMB-2016-142, e successivi aggiornamenti con determina della Provincia di Bologna PG n°187253 del 22/11/2010 e di ARPAE-AACM DET-AMB-2019-4247 del 17/09/2019

L'intervento strutturale dovrà essere realizzato a seguito dell'acquisizione di eventuali titoli edilizi qualora necessari rilasciati dal comune di Medicina.

La società **AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A.R.L.** dovrà comunicare il contratto di fornitura del prodotto utilizzato per la copertura dei laghi, con descrizione delle manutenzioni necessarie; dovrà essere garantita una copertura omogenea della superficie dei bacini di stoccaggio del digestato liquido con periodiche reintegrazioni dell'argilla espansa in base al deterioramento del materiale nel tempo, annotando sul registro degli autocontrolli gli interventi effettuati.

La realizzazione delle soluzioni proposte dovrà completarsi entro otto mesi dal rilascio del presente atto. L'azienda dovrà comunicare a questa Agenzia ed al Comune di Medicina l'inizio e la fine lavori di realizzazioni degli interventi di progetto.

6. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁸.
7. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁹.
8. Obbliga la società **AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A.R.L.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza¹⁰.
9. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹¹.
10. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
11. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

⁸ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁹ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

¹⁰ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹¹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- La società **AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A.R.L.** (C.F. 02825841204 e P.IVA 02825841204) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via delle Lame n. 118, per l'impianto sito in Comune di Medicina, via San Salvatore n. 2091, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 27/01/2020 (Prot. n. 1773) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione in materia di impatto acustico e comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 1885 del 28/01/2020 (pratica SUAP n. 11/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/01/2020 al PG/2020/13483 e confluito nella **Pratica SINADOC 4800/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/47291 del 27/03/2020 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/47303 del 27/03/2020 ha trasmesso al Comune di Medicina parere su valutazione di impatto acustico favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la componente acustica, così come descritta al punto **1** della suddetta decisione, richiesta per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/49508 del 01/04/2020 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6083 del 02/04/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/04/2020 al PG/2020/49861, ha richiesto integrazioni alla società/ditta in oggetto, sospendendo/interrompendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7715 del 06/05/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/05/2020 al PG/2020/66490, ha concesso una proroga al termine ultimo di presentazione delle integrazioni richieste a seguito di una motivata richiesta del proponente.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 10839 del 01/07/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/07/2020 al PG/2020/94512, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 30/06/2020 (prot.n.10687).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 11441 del 09/07/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/07/2020 al PG/2020/99382, ha trasmesso parere favorevole ambientale, nulla osta urbanistico e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/105385 del 22/07/2020 ha trasmesso parere

favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹². **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 271,50 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 148,00 ridotto del 50% in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione alle emissioni.
- Allegato B - matrice scarico acque reflue di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 110,50 ridotto del 50% in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione agli scarichi.
- Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.
- Allegato D - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: cod. tariffa 12.2.3.1 pari a € 13,00.

Bologna, data di redazione 10/11/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*¹³

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹² In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹³ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto a Biogas AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A.R.L. Comune di Medicina (BO), via San Salvatore n. 2091

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione energia elettrica da combustione di biogas derivante da digestione anaerobica di biomasse svolta dalla società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA Società Agricola a r.l. nello stabilimento in comune di Medicina, loc. Villa Fontana, via San Salvatore n° 2091, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA Società Agricola a r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: GRUPPO DI COGENERAZIONE

Portata massima	3800 Nm ³ /h
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*) ...	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto	450 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nm ³

(*) escluso il metano

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari

al 5%.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: TORCIA DI EMERGENZA

EMISSIONI E3 – E4

PROVENIENZA: VALVOLA SOVRA-PRESSIONE FERMENTATORE

Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile o gestore stesso, ove dovrà essere annotata la data e l'ora di avvio di ogni emissione di emergenza, la causa dell'avvio ed il tempo in cui l'emissione è rimasta attiva (data e ora del termine dell'emissione di emergenza), nonché gli interventi attuati per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto. Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo. Sullo stesso registro dovrà essere annotata la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento a presidio degli sfiati delle emissioni, secondo il format riportato all'allegato I della DGR 1496/2011, punto 13.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 ed UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003; UNI EN 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale con esclusione del metano;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- UNI EN 1911:2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La presa di campionamento dell'emissione E1, dovrà essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del

lavoro;

4. Per quanto riguarda le emissioni diffuse di polveri ed odori, il gestore di impianto AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA Società Agricola a r.l. dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la loro diffusione durante le fasi del ciclo produttivo, compresa quella di scarico, movimentazione e stoccaggio delle materie prime e delle biomasse vegetali.
5. Si dà atto che durante il biennio 2014-2016 è stato eseguito, a cura del gestore di impianto, il monitoraggio delle emissioni odorigene previsto dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa n°51/2010 e DGR 1495/2011. Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi strutturali di adeguamento ai criteri tecnici della DGR 1495/2011, la società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA Società Agricola a r.l. dovrà effettuare 2 campagne di monitoraggio odorigeno, rispettivamente prima e dopo la realizzazione delle coperture degli stoccaggi di digestato liquido e solido; gli esiti dei campionamenti pre e post operam dovranno essere trasmessi ad ARPAE AACM e ARPAE-Presidio di Imola.
6. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
7. La società AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA Società Agricola a r.l. dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, tenuto a disposizione delle Autorità di controllo. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni.
8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA Società Agricola a r.l., con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP dell'Unione Reno-Galliera in data 27/01/2020 al prot.n. 1773, così come successivamente integrata in data 30/06/2020 al prot.n. 10687

Pratica Sinadoc 4800/2020

Documento redatto in data 10/11/2020

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto a Biogas AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A.R.L.

Comune di Medicina (BO), via San Salvatore n. 2091

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al Paragrafo III del Punto 2.3 della D.G.R. 1053/2003 e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Descrizione dei processi di scarico

La rete di raccolta delle acque meteoriche e colaticci di ciascuna trincea viene convogliata alla prevasca per l'invio ai digestori.

In caso di emergenza dovuta ad eventi atmosferici anomali, l'eccesso di acque stoccate in tale prevasca, viene inviata tramite pompa semovibile ai lagoni interrati di stoccaggio del digestato liquido.

La rete di drenaggio delle acque di pioggia e dei colaticci delle trincee è gestita da una saracinesca manuale che viene aperta solo quando la trincea è vuota.

Le acque meteoriche di prima pioggia, dilavamento piazzali delle aree di lavorazione, i drenaggi dei digestori, vengono avviate a trattamento; le prime piogge trattate vengono rinviate all'impianto, le seconde piogge vengono inviate alla rete di invarianza idraulica.

I fossi perimetrali utilizzati come vasche di laminazione, convogliano le acque meteoriche e di dilavamento non contaminate ad un nuovo invaso d'acqua utilizzata a scopo irriguo, dotato di un sistema di troppo pieno che riversa nello scolo Fossa Villa.

I fossati utilizzati come vasche di laminazione sono dotati di paratia manuale atta a contenere eventuali sversamenti.

I lavoratori utilizzano servizi igienici presenti presso il sito ma di proprietà dell'Azienda Agricola Leggio. Tali scarichi dovranno essere inseriti nell'AUA dell'azienda Leggio.

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fossi perimetrali che recapitano nel Fosso Fontana) classificato come scarico di "acque meteoriche di dilavamento", così come sopradescritto, prima dell'immissione del corpo idrico è

installato un pozzetto di ispezione e prelievo campioni.

Prescrizioni

1. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.
2. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
3. Qualora si utilizzino, venga prestata particolare cura nella gestione delle sostanze chimiche impiegate presso l'impianto (es. reagenti per le analisi del digestato). Queste devono essere stoccate in locale apposito e i residui non devono essere smaltiti nelle fognature, e /o acque superficiali, ma in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 parte IV e s.m.i, in quanto sono da considerarsi rifiuti.
4. Il fosso di scolo, individuato quale corpo recettore degli scarichi, dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia per consentire il regolare deflusso delle acque scaricate.
5. Non si effettuino scarichi diversi da quelli autorizzati.
6. Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 45 del Dlgs.152/2006.
7. Il Titolare dello scarico deve verificare presso il Consorzio della Bonifica Renana, Ente gestore del corpo idrico ricettore (Fossa Villa), la regolarità costruttiva ed idraulica dell'immissione richiedendo, se non già acquisita, la concessione consortile alla immissioni di acque reflue in Canale di Bonifica.
8. Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.
9. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs 152/06 s.m.i. ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
10. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti e ogni avaria o criticità dovrà essere comunicata ad ARPAE AACM di Bologna e ARPAE Presidio di Imola nel più breve tempo possibile e non oltre le 24 ore.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Dovrà essere eseguito un costante monitoraggio a cadenza settimanale della funzionalità della saracinesca manuale e sullo stato degli argini dei lagoni di stoccaggio del digestato liquido e sui fossi di invarianza idraulica interni all'azienda da annotare su apposito registro al fine di verificare eventuali anomalie e provvedere agli interventi di ripristino necessari.
12. sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
13. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
14. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP dell'Unione Reno-Galliera in data 27/01/2020 al prot.n. 1773, così come successivamente integrata in data 30/06/2020 al prot.n. 10687

Pratica Sinadoc 4800/2020

Documento redatto in data 10/11/2020

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto a Biogas AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A.R.L.

Comune di Medicina (BO), via San Salvatore n. 2091

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla **AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A.R.L.** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Medicina.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan PG/2020/47291 del 27/03/2020.
- Visto il parere acustico con prescrizioni del Comune di Medicina con nota Prot. n. 11441 del 09/07/2020 (agli atti di ARPAE in data 13/07/2020 al PG/2020/99382).

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Medicina con nota Prot. n. 11441 del 09/07/2020, con parere favorevole/nulla osta con prescrizioni tecniche in merito, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 13/07/2020 al PG/2020/99382. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 o 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP dell'Unione

Reno-Galliera in data 27/01/2020 al prot.n. 1773, così come successivamente integrata in data 30/06/2020 al prot.n. 10687

Pratica Sinadoc 4800/2020

Documento redatto in data 10/11/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Rif. Prot. N. 1773/2020
Tit. 06 Cat. 09
Pratica Suap n. 11/2020
Trasmissione via PEC a ARPAE - AACM

Oggetto: nulla osta ad autorizzare in AUA matrice impatto acustico - via San Salvatore n. 2091 – Impianto Biogas Axe agricoltura per l'energia società agricola a.r.l.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la domanda Prot. n. 1773/2020 del 27/01/2020 – presentata dal Sig. Michele Marchi, nato a Bologna il 19/02/1953 – C.F.: MRCMHL53B19A944W, in qualità di rappresentante legale della ditta Axe agricoltura per l'energia società agricola a.r.l., con sede legale a Bologna in via Delle Lame n. 118, P.IVA: 02825841204 – volta ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice impatto acustico, per l'impianto biogas sito a Medicina (BO) in via San Salvatore n.2091.

Acquisita la valutazione tecnica di ARPAE – APAM (SINADOC 4800/2020) ns. Prot. n. 5986/2020 del 31/03/2020 relativa alla matrice scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Acquisita la valutazione tecnica di ARPAE – APAM (SINADOC 10174/2020) ns. Prot. n. 5987/2020 del 31/03/2020 relativa alla matrice impatto acustico;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

il Sig. Michele Marchi, nato a Bologna il 19/02/1953 – C.F.: MRCMHL53B19A944W, in qualità di rappresentante legale della ditta Axe agricoltura per l'energia società agricola a.r.l., con sede legale a Bologna in via Delle Lame n. 118, P.IVA: 02825841204, alle emissioni acustiche provenienti dall'impianto biogas sito a Medicina (BO) in via San Salvatore n.2091, nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

MATRICE IMPATTO ACUSTICO

1. Gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i ricettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora;
2. L'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico presentata.

Per quanto riguarda la matrice scarichi di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale derivanti dal servizio igienico utilizzato dagli operatori dell'impianto, questa dovrà essere inserita nell'AUA dell'azienda agricola Leggio in quanto il bagno è situato nella proprietà dell'azienda.

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE - AACM ai fini dell'adozione di AUA.

IL RESPONSABILE
SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA
(Dott.ssa Jessica Torri)
Firmato digitalmente

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto a Biogas AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A.R.L.
Comune di Medicina (BO), via San Salvatore n. 2091

ALLEGATO D

Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

In data 17/03/2020 al n. 26329, la società **AXE AGRICOLTURA PER L'ENERGIA SOC.AGR. A.R.L.** ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico del digestato prodotto dalla seguente struttura:

- Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali, effluenti zootecnici e sottoprodotti sito Comune di Medicina (BO), via San Salvatore n. 2091

L'ARPAE-AACM in data 18/03/2020 al PG/2020/42553 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Medicina non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni

- riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
4. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
 5. La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP dell'Unione Reno-Galliera in data 27/01/2020 al prot.n. 1773, così come successivamente integrata in data 30/06/2020 al prot.n. 10687

Pratica Sinadoc 4800/2020

Documento redatto in data 10/11/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.